

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Messaggio 15 marzo 2016, n.1180

Procedure di prima liquidazione delle pensioni. Applicazione dell'art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014 (doppio calcolo)

Pensione - Procedure di prima liquidazione delle pensioni - Art. 1, comma 707, L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Doppio calcolo

Oggetto: Procedure di prima liquidazione delle pensioni. Applicazione dell'art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014 (doppio calcolo)

Premessa

Con circolare n. 74 del 10 aprile 2015 sono state date istruzioni, tra l'altro, in ordine ai criteri di applicazione dell'articolo art. 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Tale disposizione si applica a tutte le pensioni liquidate o da liquidare, a decorrere dal 2 gennaio 2012, ai soggetti iscritti all'AGO ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e con contribuzione successiva al 31 dicembre 2011.

Per tali pensioni, il comma 707 della legge 190/2014 ha disposto che venga effettuato dalla decorrenza originaria un secondo calcolo interamente retributivo, oltre a quello previsto dall'art 24, comma 2 della legge 214/2011 e che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, venga posto in pagamento l'importo meno favorevole dei due.

Pertanto, nel caso in cui il calcolo ai sensi del comma 707 risulti vincente dalla decorrenza della pensione, il relativo importo viene perequato anno per anno ed impostato dal 1° gennaio 2015.

Per i periodi precedenti resta, pertanto, in pagamento l'importo calcolato ai sensi della legge 214/2011.

Per le prestazioni di accompagnamento a pensione di categoria 027- VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 198-VESO33, 199-VESO92 il doppio calcolo viene effettuato per le sole prestazioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 2014.

Il Ministero ha chiesto anche di monitorare, al netto della tassazione, i risparmi derivanti dall'applicazione della norma.

Pertanto, nel caso in cui il calcolo retributivo introdotto dall'art. 1 comma 707, della legge n. 190/2014, sia vincente sul calcolo ex lege 214/2011, viene anche individuato il differenziale fra i due importi.

I dati relativi al risparmio vengono esposti dalla data in cui viene posto in pagamento l'importo calcolato ai sensi del comma 707 e quindi dal 1° gennaio 2015.

Come già precisato con la citata circolare 70/2014, le pensioni di inabilità non rientrano nel campo di applicazione della disposizione in questione.

Non sono inoltre soggette alla disciplina in argomento le pensioni di categoria 010-VOSPED, 011 -IOSPED-012- SOSPED (pensioni del soppresso Fondo Previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali), 030-VOBIS, 031-IOBIS (rendite facoltative), 035-VMP e 036-IMP pensioni della mutualità pensioni a favore delle casalinghe, 043-INDCOM, 069-PSO.

Di seguito si illustrano i criteri per la quantificazione dell'anzianità contributiva utile al calcolo retributivo di cui al citato comma 707, per la memorizzazione delle informazioni e per la trattazione delle pensioni da parte delle procedure di prima liquidazione.

Restano per il momento escluse dalla trattazione le pensioni:

- Di categoria 024 FS ed ex IPOST, 048-ES, 051-ET, 057-DZ, 063-EL, 037-PM, 040-PMS;
- del comparto militare;
- di spettacolo e sport;
- in convenzione internazionale;
- corrisposte alle vittime del terrorismo;
- in totalizzazione e cumulo.

Con successivo messaggio sarà data notizia dell'ulteriore aggiornamento delle procedure di prima liquidazione nonché di quelle di riliquidazione delle pensioni.

Si comunica, inoltre, che la trattazione con il doppio calcolo delle pensioni in essere con decorrenza dal 2 gennaio 2012 sarà effettuata in modalità automatizzata a livello centrale. L'attività sarà illustrata con messaggio dedicato.

1. Scelta dell'importo

Ai fini dell'individuazione dell'importo di pensione da porre in pagamento a partire dal 1° gennaio 2015, le procedure effettuano i due calcoli di seguito descritti e scelgono l'importo che risulta minore alla data di decorrenza della pensione.

1.1 Calcolo ai sensi della legge 214/2011

Viene effettuato il calcolo in base alla normativa in vigore dal 1° gennaio 2012, e quindi:

- sistema retributivo per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2011, entro i limiti dei 40 anni:

- Quota A per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992;
- Quota B per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011.
- Per le pensioni liquidate a carico dei fondi speciali, la quota B è suddivisa nelle ulteriori quote secondo la specifica normativa vigente in ciascun fondo.

- sistema contributivo, per l'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012 in poi.

L'eventuale penalizzazione prevista dall'articolo 24, comma 10, della legge n. 214/2011 e successive modifiche viene applicata sulle quote calcolate con il sistema retributivo.

Nel caso di compresenza di quote di pensione afferenti a più gestioni, il calcolo viene effettuato per ciascuna gestione.

1.2 Calcolo ai sensi del comma 707 legge 190/2014

Viene effettuato il calcolo in base alla normativa citata. La pensione è calcolata interamente con il sistema retributivo senza effettuare il taglio ai 40 anni di contribuzione, e quindi:

- Quota A per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992;
- Quota B per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 fino alla decorrenza della pensione.

Anche in questo caso per le pensioni liquidate a carico dei fondi speciali la quota B è suddivisa nelle ulteriori quote secondo la specifica normativa vigente in ciascun fondo.

L'eventuale penalizzazione prevista dall'articolo 24, comma 10, della legge n. 214/2011 e successive modifiche viene applicata sull'intera pensione poiché calcolata interamente con il sistema retributivo.

Nel caso di compresenza di quote di pensione afferenti a più gestioni, il calcolo viene effettuato per ciascuna gestione.

1.3 Criteri per la determinazione dell'anzianità contributiva in applicazione del comma 707 in presenza di maggiorazioni contributive

Ai fini dell'applicazione del comma 707, le maggiorazioni contributive vengono riconosciute nel limite di 2080 contributi settimanali (40 anni) per

l'anzianità contributiva acquisita al 31 dicembre 2011 incrementato dell'anzianità contributiva acquisita a partire dal 1° gennaio 2012.

Le procedure di gestione del conto (UNICARPE, CARPE PC, SIN, SAI) vengono conseguentemente aggiornate secondo tale criterio.

2. Procedure delle pensioni delle gestioni private ed ex-INPDAI

2.1 Procedura IVS reingegnerizzata

La procedura FELPE precompila la procedura IVS reingegnerizzata con i dati necessari per la liquidazione della pensione con il doppio calcolo.

Nel pannello "Dati Calcolo" è stata aggiunta una colonna "Sett. 707" che riporta i valori delle settimane per il calcolo del comma 707.

Ruolo selezionato: **AMMINISTRATORE AGO**
Sede selezionata: **AREZZO - 050000**

Domanda: 2008697200010 - Assegno di invalidita'

Dati Calcolo

Dati Retributivi:

	Codice Gestione	Quota	Settimane	Reddito / Retribuzione Media	Sett. 707
	1 - FPLD	A	811	913,1198	811
	1 - FPLD	B	988	848,9424	993

Dati Contributivi:

	Codice Gestione	Quota	Settimane	Ammontare	Montante
	1 - FPLD	D	5	4900,5000	4900,5000

Salva Dati Calcolo Elimina Dati Calcolo
Salva Torna alla ricerca

Per le pensioni di categoria DAI è stata aggiunta una colonna "Giorni/Settimane 707" che riporta i valori delle giornate/settimane per il calcolo del comma 707.

Ruolo selezionato: **AMMINISTRATORE AGO**
Sede selezionata: **AREZZO - 050000**

Domanda: 2008699500002 - Pensione di anzianita'

Dati Calcolo

Dati Retributivi:

	Codice Gestione	Quota	Tipo Quota	Decorrenza	Giorni / Settimane	RMS / RMG	Giorni / Settimane 707
	A - INPDAI	B	B6	16/2016	3600	363,364100	3600
	A - INPDAI	A		17/2016	7238	320,171600	7238
	A - INPDAI	B	B4	51/2016	468	2515,569600	676
	1 - FPLD	A		71/2016	322	320,171600	360

Dati Contributivi:

	Codice Gestione	Quota	Settimane	Ammontare	Montante
	A - INPDAI	D	208	150863,4600	151494,9771

Contributo di solidarietà L. 214/2011

Anzianità al '95: Quota al '95:

Salva Dati Calcolo Elimina Dati Calcolo
Salva Torna alla ricerca

2.2 Procedura IVS74

Il pannello MNLCR11 contiene la nuova colonna "Sett. 707" dove dovranno essere indicate, a cura dell'operatore, le settimane di anzianità contributiva della quota "A"

e della quota "B". La quota "B" deve essere comprensiva anche dell'anzianità contributiva maturata a decorrere dal 1° gennaio 2012 (quota "D").

Le settimane nella colonna "Sett 707" devono essere obbligatoriamente inserite se sono presenti almeno le quote "A" - "D" e non è presente la quota "C".

Le settimane nella colonna "Sett. 707" devono essere obbligatoriamente inserite per tutte le pensioni con decorrenza dal 2 gennaio 2012 in poi.

Il numero di settimane acquisite nella colonna "Sett. 707" può essere superiore a 2080 contributi settimanali.

L'anzianità contributiva della colonna "Sett. 707" della quota "B" non può essere minore della somma delle settimane della quota "B" e della quota "D" relative alla stessa gestione.

Per le pensioni dell'AGO, nei casi in cui successivamente al 31 dicembre 2011 l'anzianità contributiva sia stata maturata in una o più gestioni per le quali non sono presenti quote retributive, dovrà essere acquisita la riga retributiva della quota "B" con le seguenti modalità:

- nella colonna "Sett.": settimane = 0
- nella colonna "Sett. 707": il numero di settimane di anzianità contributiva maturate successivamente al 31 dicembre 2011 e memorizzate nella quota "D", inserendo altresì la relativa Retribuzione/Reddito medio calcolata con le consuete modalità.

Per le pensioni di categoria DAI (082, 083, 084) nei casi in cui sia presente anzianità contributiva per periodi successivi al 31 dicembre 2011, maturata in una o più gestioni senza quote retributive del tipo 51 per la gestione "A" oppure 91 per la gestione 1 oppure 92 per la gestione 2 oppure 93 per la gestione 3 oppure 94 per la gestione 4, l'operatore dovrà acquisire una riga retributiva con le seguenti caratteristiche:

- Se gestione quota D = A, la decorrenza quota retributiva = 51/AAAA, RMS/RMG, settimane di anzianità contributiva maturate successivamente al 31/12/2011 (quota D) nella colonna "gg/Sett. 707" e zero settimane;
- Se gestione quota D = 1 la decorrenza quota retributiva = 91/AAAA, zero settimane, RMS/RMG, settimane di anzianità contributiva maturate successivamente al 31/12/2011 (quota D) nella colonna "gg/Sett. 707";
- Se gestione quota D = 2 la decorrenza quota retributiva = 92/AAAA e zero settimane di anzianità contributiva maturate successivamente al 31/12/2011 (quota D) nella colonna "gg/Sett. 707";
- Se gestione quota D = 3 la decorrenza quota retributiva = 93/AAAA, RMS/RMG e zero settimane di anzianità contributiva maturate successivamente al 31/12/2011 (quota D) nella colonna "gg/Sett. 707";
- Se gestione quota D = 4 allora la decorrenza quota retributiva = 94/AAAA, RMS/RMG e zero settimane di anzianità contributiva maturate successivamente al 31/12/2011 (quota D) nella colonna "gg/Sett. 707";

Esempio 1

Data inizio assicurazione				Data fine assicurazione			
1 1 1974				28 2 2012			
SISTEMA RETRIBUTIVO:							
G.	Q.	Dec.	Sett.	Retr/Redd. Medio	Sett. 707		
1	A	032012	321	654,000000	321		
1	B	612012	654	521,000000	662		

SISTEMA CONTRIBUTIVO:				
G.	sett.	Ammontare contr.	Montante	Q.
1	8	35.000,00000	78.000,0000	D

Esempio 2

Categoria		VOCOM		Certificato		36028115		PELLEGRINI		FOSCO	
Data inizio assicurazione				1	7	1966		Data fine assicurazione			
SISTEMA RETRIBUTIVO:				G.	Q.	Dec.	Sett.	Retr/Redd. Medio	Sett. 707		
4	B	64	2016	0	-			122,330000	104		
1	A	71	2016	368				313,560000	368		
4	A	74	2016	214				321,510000	214		
SISTEMA CONTRIBUTIVO:				G.	sett.	Ammontare contr.		Montante	Q.		
4				104		8.521,00000		8.521,0000	D		
Richiesta pannello per i dati dei supplementi NO											

2.3 Fondi speciali

Il sistema UniCarpe fornisce alle procedure di calcolo, oltre alle settimane utilizzate per il calcolo con le modalità vigenti, anche le settimane di anzianità effettiva.

SISTEMA DI CALCOLO	
EX LEGGE 214/2011	EX LEGGE 190/2014
A = Pensione Monti Fornero = E+F	G = Pensione comma 707
B = somme quote retributive	H = somme quote retributive sull'intera anzianità
C = Limite Fondo	I = Limite Fondo rideterminato
D = Limite AGO	L = Limite AGO rideterminato
E = più favorevole tra B C D	M = più favorevole tra H I L
F = quota contributiva (quota D)	G = M

La pensione da porre in pagamento è la meno favorevole tra A e G

• Limite AGO: il limite AGO sarà così determinato:

• Limite AGO Monti Fornero incrementato del 2% per ogni anno in più utilizzato nel calcolo di cui al comma 707 rispetto al calcolo Monti Fornero.

Limite FONDO: il limite FONDO viene così determinato:

Limite FONDO Monti Fornero incrementato della percentuale di rendimento del fondo (diverso a seconda del fondo).

EL 2,514%

TT 2,5%

ET 2,5%

VL 2%

Per le sole frazioni di anno dovranno essere utilizzati i seguenti coefficienti:

EL 0,048346

TT 0,048076

ET 0,048076

VL 0,038461

2.4 Memorizzazione dati negli archivi centrali

L'anzianità contributiva utilizzata per effettuare il calcolo del comma 707 viene memorizzata nel nuovo campo GP2BC10.

Per le pensioni dei fondi speciali, l'anzianità contributiva utile per effettuare il calcolo ex comma 707 viene memorizzata nel campo GP2BC con codice 0A = 7 (pertanto le righe GP2BC saranno duplicate).

Nel caso in cui risulti vincente il calcolo ex comma 707, i campi GP6 relativi ai periodi da gennaio 2012 a dicembre 2014 riportano l'importo calcolato in base alla legge 214/2011, spettante fino al 31 dicembre 2014.

Da gennaio 2015, i campi GP6/5 vengono compilati con l'importo calcolato dalla decorrenza ai sensi del comma 707 e perequato fino a dicembre 2015.

La differenza lorda derivante dal doppio calcolo sarà memorizzato ai campi GP5/6 KM32E dalla medesima data.

2.5 Ricostituzioni dell'assicurazione generale obbligatoria

In attesa del rilascio delle procedure di ricostituzione, per le pensioni dell'AGO viene al momento inibito il prelievo delle pensioni per il quale il campo GP2BC10 risulta valorizzato.

3. Pensioni delle gestioni pubbliche

La procedura Sin è stata implementata per calcolare e confrontare contestualmente i due importi di pensione.

Il sistema assegna automaticamente per il pagamento il calcolo con PAL di importo minore.

In particolare, nel calcolo retributivo ai sensi del comma 707 l'anzianità contributiva per l'individuazione dell'aliquota di rendimento per le quote A e B non dovrà essere limitata ai 40 anni né alla massima aliquota di rendimento. A tal fine viene considerata l'intera anzianità contributiva fino alla decorrenza della pensione, ivi comprese le maggiorazioni legate al servizio.

Ai fini del doppio calcolo, le maggiorazioni contributive vengono riconosciute nel limite dei 40 anni per l'anzianità contributiva acquisita al 31 dicembre 2011 incrementata dell'anzianità contributiva acquisita a partire dal 1 gennaio 2012.

Sono gestite per il momento le pensioni con decorrenza giuridica nell'anno 2016.

4. Pensioni delle gestioni dello spettacolo e degli sportivi professionisti

Il sistema SAI riporterà le informazioni di entrambi i calcoli relativi alla quota A, B e C (calcolo sistema vigente) e quota A e B (calcolo comma 707), sia in caso di nuove liquidate sia in caso di ricostituzioni.

L'anzianità contributiva della quota B (calcolo comma 707) non potrà essere minore della somma complessiva delle anzianità contributive delle quote B e C vigenti.

Gli esiti dei due calcoli possono essere visualizzati attraverso la funzione denominata "707" presente in procedura SAI.

Il SAI riporta l'indicazione del calcolo vincente (calcolo ex comma 707 o calcolo ex L. 214/2011) e memorizza l'esito sui dati analitici della pensione dopo l'elaborazione della variazione 101 (nuove liquidate) e 102 (ricostituzioni).

5. Comunicazione

I modelli di liquidazione delle pensioni di tutte le gestioni riportano l'informazione del sistema di calcolo utilizzato.

• Nel caso in cui la pensione sia stata calcolata senza l'applicazione della legge 190/2014, viene riportata la dicitura:

"La pensione è stata calcolata ai sensi della legge 214/2011"

• Nel caso in cui la pensione sia stata calcolata con l'applicazione della legge 190/2014 viene riportata la dicitura:

"La pensione è stata calcolata in attuazione dell'art. 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014 n. 190"

Vengono, inoltre, allegati i prospetti relativi sia al calcolo effettuato ai sensi del comma 707, sia al calcolo effettuato ai sensi della legge 214/2011.